Ambasciata d'Italia
Kinshasa

AVVISO PUBBLICO PER L'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL'XI SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA A KINSHASA

Il Capo Missione

- **Tenuto conto** dell'Art. 134 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e la selezione semplificata degli operatori economici in conformità ai principi di proporzionalità e imparzialità;
- **Ai sensi** dell'Art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1° febbraio 2010 (che consente alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con enti pubblici o privati, società, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi entità, italiana o straniera, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico);
- **Ai sensi** dell'Art. 6 del Decreto n. 192 del 2 novembre 2017 (Collaborazioni con Soggetti Privati);
- **Considerando** l'interesse espresso da alcune società locali nel sostenere iniziative di promozione commerciale e culturale in collaborazione con questa Ambasciata d'Italia a Kinshasa, con la possibilità di promuovere la propria immagine e procedere con la sponsorizzazione di eventi e rassegne di eventi di natura istituzionale organizzati da questa Sede;

RENDE NOTO

Che intende offrire alle parti interessate l'opportunità di stipulare contratti di sponsorizzazione con questa Ambasciata d'Italia a Kinshasa in occasione dell'11 settimana della cucina italiana a Kinshasa da realizzarsi nel mese di dicembre 2026 incentrata sul tema "La cucina italiana, patrimonio UNESCO: territori e filiere di eccellenza" nell'ambito delle attività di Promozione Integrata promosse dal Ministero degli Affari Estri e della Cooperazione Internazionale.

1 - OGGETTO.

1.1 Nel dinamico contesto economico di Kinshasa si riscontra una crescente e qualificata propensione del settore privato ad affiancare, attraverso risorse finanziarie e partnership strategiche, le iniziative di promozione artistico-culturale ed economica dell'Ambasciata d'Italia.

Tali attività si inseriscono nel quadro della strategia di Promozione Integrata guidata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), offrendo alle aziende partner una piattaforma d'élite per la valorizzazione del proprio brand.

1.2 n occasione dell'XI Edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che si terrà a Kinshasa nelle prime settimane di dicembre 2026, l'Ambasciata d'Italia ha il piacere di offrire una straordinaria opportunità di partnership alle aziende d'eccellenza. L'evento, volto a valorizzare l'autentico *Made in Italy* presso la comunità locale e la rete diplomatica e imprenditoriale di riferimento, sarà caratterizzato da un esclusivo percorso gustativo dedicato alle prelibatezze e alle diversità culinarie regionali che rendono unico il Bel Paese

1.3 Il Ambasciata d'Italia a Kinshasa sta quindi consentendo agli sponsor (secondo i termini e le condizioni stabiliti al punto 3 di questo Avviso) di valorizzare il proprio marchio, l'immagine e le proprie iniziative durante l'evento programmato. La visibilità degli sponsor sarà promossa in base al livello di contributo scelto.

2 - REQUISITI GENERALI PER LA SPONSORIZZAZIONE

2.1 I soggetti pubblici e privati per i quali non sussistono condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità di contrattare ai sensi degli articoli 10, 94, 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i sono idonei a presentare le proprie offerte di sponsorizzazione.

3 - MODALITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

3.1 **« PLATINUM SPONSOR »** : per una sponsorizzazione pari o superiore a USD 10.000,00 (dieci mila dollari) lo sponsor beneficerà di :

- 8 inviti all'evento
- l'inserimento del logo della società sull'invito
- l'inserimento del logo della società sul backdrop
- menzione del brand della società durante il discorso del Capo Missione
- menzione e diffusione del brand della società attraverso i canali sociali dell'Ambasciata

3.2 **« GOLD SPONSOR »** : per una sponsorizzazione pari o superiore a USD 7.500,00 (settemila cinquecento) lo sponsor beneficerà di :

- 6 inviti all'evento
- l'inserimento del logo della società sull'invito
- l'inserimento del logo della società sul backdrop
- menzione e diffusione del brand della società attraverso i canali sociali dell'Ambasciata

3.3 **« SILVER SPONSOR »** : per una sponsorizzazione pari o superiore a USD 5.000,00 (cinquemila) lo sponsor beneficerà di :

- 4 inviti all'evento
- l'inserimento del logo della società sull'invito

- menzione e diffusione del brand della società attraverso i canali sociali dell'Ambasciata

3.4 **« BRONZE SPONSOR » :** per una sponsorizzazione pari o superiore a USD 2.500,00 (duemilacinquecento) lo sponsor beneficerà di :

-2 inviti all'evento

4 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

4.1 L'offerta di sponsorizzazione da parte delle parti interessate come da Allegato 4:

- deve essere presentata per iscritto, firmata dal suo rappresentante legale (secondo i moduli allegati a questo Avviso), accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità valido e deve pervenire via e-mail entro e non oltre il 30 novembre 2026. Si prega di indirizzare quanto sopra all'indirizzo e-mail con allegati in formato PDF non superiori a 2.5 MB;
- deve indicare il corrispettivo finanziario da offrire all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa per la sponsorizzazione;
- deve essere accompagnata da appropriata autocertificazione attestante che non vi sono condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità dello sponsor di contrattare ai sensi degli Articoli 10, 94, 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;
- deve, a pena di esclusione, contenere quanto segue: a) dati legali e fiscali della ditta proponente; b) dati personali e fiscali e posizione ricoperta dal rappresentante legale e dall'eventuale firmatario della proposta; c) breve illustrazione dell'attività, la sua dimensione economica e le politiche di marketing; d) il tipo di sponsorizzazione per cui viene effettuata l'offerta.
- deve contenere l'impegno dello sponsor ad assumere tutte le inerenti responsabilità/passività e i conseguenti adempimenti della visualizzazione del marchio;
- deve inoltre essere accompagnata dall'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da Allegato 2 - documento unico dei requisiti e il riconoscimento e l'accettazione dell'informativa sulla protezione delle persone fisiche/società con riguardo al trattamento dei dati personali come da Regolamento UE 2016/679, Articolo 13 e i moduli allegati (3-4)

4.2 Gli offerenti acconsentono al trattamento dei loro dati, inclusi i dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / GDPR (UE) 2016/679, per tutte le necessità procedurali come da Allegato 3.

4.3 Le offerte che sono condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto (ad esempio, prive di firma autografa o firmata digitalmente) saranno escluse.

5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

5.1 I criteri di valutazione e la sottomissione tardiva > Le offerte di sponsorizzazione presentate all' Ambasciata d'Italia a Kinshasa entro i termini stabiliti nella Sezione 4 di questo Avviso saranno valutate dall' Ambasciata d'Italia a Kinshasa in conformità con i principi di efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Eccezionalmente, per ragioni non derivanti dalla condotta del Richiedente, una domanda di sponsorizzazione può essere ritenuta ammissibile anche oltre il termine stabilito dallo *Sponsee* nella sezione 4.1.

5.2 A causa della natura speciale della tempistica coperta da questo Avviso, l'Ambasciata d'Italia a Kinshasa può ricevere sponsorizzazioni multiple.

6 - TRASMISSIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE AL AMBASCIATA D'ITALIA A KINSHASA PER LE PUBBLICITÀ PREVISTE

6.1 I soggetti pubblici e privati, le cui offerte di sponsorizzazione saranno accettate dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa, trasmetteranno all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa tutto il materiale documentale (loghi, immagini, ecc.) relativo alle pubblicità stipulate al punto 3 di questo Avviso non piu' tardi del 30 novembre 2026.

7 - DIRITTO DI RIFIUTO

7.1 L'Ambasciata d'Italia a Kinshasa ha il diritto di respingere l'offerta di sponsorizzazione se:

- ritiene che possa derivarne un conflitto con l'attività istituzionale e diplomatica svolta, o se costituisce una violazione delle leggi o dei principi dell'ordinamento giuridico italiano;
- ravvisa un possibile danno o pregiudizio alla propria immagine e/o iniziative nel messaggio pubblicitario;
- la ritiene inammissibile per ragioni di opportunità generale;
- contiene elementi di propaganda aventi scopi politici, sindacali, filosofici o religiosi;
- contiene messaggi offensivi (inclusi manifestazioni di fanatismo, razzismo, odio, minacce o intolleranza).

7.2 Tuttavia, una specifica clausola deve essere inclusa nel contratto che consenta al Ambasciata d'Italia a Kinshasa di recedere per motivi di politica estera, su semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, gratuitamente e senza pregiudizio del diritto al rimborso del contributo di sponsorizzazione precedentemente pagato in anticipo, esclusi i servizi già resi e acquisiti dal Ambasciata d'Italia a Kinshasa.

8 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

8.1 Il contratto di sponsorizzazione è firmato dallo sponsor scelto e dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa.

8.2 In nessun caso sarà consentito a terzi di subentrare nel contratto di sponsorizzazione se non autorizzato per iscritto dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa.

8.3 Se i contenuti delle offerte e le relative autocertificazioni risultano non veritieri, la persona interessata incorrerà nelle sanzioni penali prescritte, perdendo immediatamente qualsiasi beneficio che possa essere stato ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

8.4 Se il programma, per ragioni al di fuori del controllo del Ambasciata d'Italia a Kinshasa, non ha luogo, le Parti concorderanno reciprocamente le modalità di rimborso nel caso in cui il pagamento sia già stato elaborato sul conto del Ambasciata d'Italia a Kinshasa.

8.5 Si nota inoltre che è necessario fare riferimento all'Articolo 6 del Decreto n. 192 del 2 novembre 2017 (Collaborazione con Soggetti Privati), il cui paragrafo 2 stabilisce che una specifica clausola debba essere inclusa nei contratti di sponsorizzazione che consenta la risoluzione per motivi di politica estera, su semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, gratuitamente e senza pregiudizio del diritto al rimborso del contributo di sponsorizzazione precedentemente pagato in anticipo, esclusi i servizi già resi e acquisiti dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa. Se lo sponsor non acconsente all'inclusione della clausola sopra menzionata, il contratto di sponsorizzazione non può essere finalizzato.

Kinshasa,

Sabato Franco Sorrentino

Ambasciatore

Firmato Digitalmente da/Signed by:
SABATO FRANCO SORRENTINO
In Data/On Date:
3 November, 2026 3:35:22 PM